

del 30 giugno 1989

che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, venga riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto, per quanto riguarda il granturco ibrido, degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1950/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido e di sorgo ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1989/1990;considerando che i prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione<sup>(4)</sup>; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per

stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informazioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2310/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1520/89<sup>(6)</sup>, che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate negli allegati.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2310/88 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione.*<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 118 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 77.<sup>(6)</sup> GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 56.